



**COMUNE di AMANDOLA**  
**provincia di Fermo**

**UFFICIO SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Numero 260 del 02-09-19

**OGGETTO: UTILIZZO EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 DIPENDENTE COMUNE DI  
COMUNANZA BRACCIOTTI UMBERTA. IMPEGNO DI SPESA.**

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di settembre

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165, co. 9, del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

**VISTO** l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

**VISTO** l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

**VISTI** lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

**CONSIDERATO** che l'Area Amministrativo-Contabile del Comune di Amandola è stata recentemente interessata da una serie di pensionamenti che, uniti alla mole di lavoro derivante dai noti eventi sismici del 2016, causano di compromettere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dall'Ente;

**VALUTATO**, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie all'assunzione di nuovo personale, dover procedere all'individuazione di risorse umane già in servizio presso altri Enti, che abbiano le necessarie competenze tecniche e siano già in possesso della dovuta esperienza e di adeguata preparazione nella materia amministrativo-contabile, al fine di evitare il rallentamento o il blocco delle attività, servizi e funzioni poste in capo agli uffici comunali;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 8, del Decreto Legislativo n. 165/2001 secondo il quale *"le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"*;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che *"gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione Comunale di appartenenza;

**VISTO:**

- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, che con riferimento all'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che *"l'art. 1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*, nonché con riferimento al rapporto tra fonti, ha evidenziato che *"è da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. n.165/2001, in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal D.Lgs. n. 368/2001(a fronte della mancanza di un termine nell'altra norma)"*;
- il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013, che ha confermato che:
  - la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 cit., da qualificare come "normativa speciale", costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro;
  - in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;
  - l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali dello stesso;
  - vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, che, in merito alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro (conformemente a Corte Conti Piemonte n. 200/2012) ritiene *“che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell’utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza”*;

**RILEVATO CHE** il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

**RAVVISATA** la necessità di attribuire un incarico retribuito a favore di personale già dipendente di altra Amministrazione in possesso della necessaria esperienza e di adeguata preparazione, per assicurare il funzionamento degli Uffici, attualmente carenti di personale;

**ACQUISITA** la disponibilità della dipendente del Comune di Comunanza, Sig.ra Bracciotti Umberta, in ordine alla possibilità di un’assunzione ex art. 1 comma 557 l. 311/2004;

**VISTA** la nota prot. n. 9388 del 02.07.2019, con la quale il Comune di Amandola ha richiesto al Comune di Comunanza di voler autorizzare la propria dipendente a svolgere attività lavorativa presso il comune di Amandola fino al 31 dicembre 2019, salvo proroga;

**VISTA** la nota acquisita al prot. n. 10829 del 31.07.2019, con la quale il Comune di Comunanza ha comunicato che la sig.ra Bracciotti Umberta è autorizzata a prestare attività lavorativa presso il Comune di Amandola, al di fuori del suo normale orario di lavoro, per sei ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, c. 557, L. 311/2004, fino al 31 dicembre 2019, salvo proroga;

**VISTA E RICHIAMATA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 02.09.2019 con la quale si è provveduto, tra l’altro:

- a disporre l’utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 1 comma 557 l. 311/2004, della dipendente del Comune di Comunanza, Sig.ra Bracciotti Umberta, Istruttore direttivo, cat. D1-D3, attraverso un’assunzione ex art. 1 comma 557 l. 311/2004, con decorrenza dalla data odierna, fino al 31 dicembre 2019, salvo proroga, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa;
- a demandare al Responsabile del Servizio Personale l’adozione degli atti di competenza, susseguenti all’adozione del presente atto;

**DATO ATTO:**

- che le prestazioni dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio, fermo restando che l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l’ente di provenienza e l’ente utilizzatore, non potrà superare le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due Enti;

- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 31.12.2019, salvo proroga;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;

**RITENUTO** dover impegnare, per le prestazioni lavorative ai sensi dell'art. 1 comma 557 l. 311/2004 della dipendente del Comune di Comunanza, Sig.ra Bracciotti Umberta, la somma complessiva di euro 1.984,32 come segue:

- al cap. 40, cod. 01.02-1.01.01.01.002, del corrente bilancio di esercizio la somma di euro 1.460,16;
- al cap. 50, cod. 01.02-1.01.02.01.001, del corrente bilancio di esercizio la somma di euro 400,08;
- al cap. 50.1, cod. 01.02-1.02.01.01.001, del corrente bilancio di esercizio la somma di euro 124,08;

**VISTO** il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

**VISTO** nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazione della spesa;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10.04.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

**CONSIDERATO** che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**ACCERTATA** la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DISPORRE** l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1 comma 557 l. 311/2004, della dipendente del Comune di Comunanza, Sig.ra Bracciotti Umberta, Istruttore direttivo, cat. D1-D3, attraverso un'assunzione ex art. 1 comma 557 l. 311/2004, con decorrenza dalla data odierna, fino al 31 dicembre 2019, salvo proroga, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa;
3. **IMPEGNARE** per le prestazioni lavorative ai sensi dell'art. 1 comma 557 l. 311/2004 della dipendente del Comune di Comunanza, Sig.ra Bracciotti Umberta, la somma complessiva di euro 1.984,32 come segue:

- al cap. 40, cod. 01.02-1.01.01.01.002, del corrente bilancio di esercizio la somma di euro 1.460,16;
  - al cap. 50, cod. 01.02-1.01.02.01.001, del corrente bilancio di esercizio la somma di euro 400,08;
  - al cap. 50.1, cod. 01.02-1.02.01.01.001, del corrente bilancio di esercizio la somma di euro 124,08;
4. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dott. Ing. Adolfo Marinangeli;
  5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
  6. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
  7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
  8. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on-line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

